



## NOTA OPERATIVA

N. 8/2018

**OGGETTO: Art. 182-ter L.F. “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”.**

### 1. INTRODUZIONE

La **Legge di stabilità 2017** ha rivisto la disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle soluzioni concordate della crisi d’impresa disciplinate dalla Legge fallimentare.

Il legislatore ha sostituito l’art. 182-ter del R.D. 267/42 “Transazione fiscale” con un nuovo art. 182-ter della **legge n. 232/2016** a partire **dal 01/01/2017 denominato “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”**. Con tale intervento il legislatore si è adeguato alla sentenza **della Corte di Giustizia Europea del 7 aprile 2016** (Causa C-546/14) che ha dichiarato la possibilità di falcidia (pur mantenendo fermo il requisito di indisponibilità e quindi infalcidiabilità) laddove l’Erario andrebbe ad incassare meno dal fallimento rispetto ad una ipotesi di concordato con falcidia (IVA, ritenute e contributi). Pertanto, **il legislatore riformulando l’art. 182-ter** ha fatto venir meno l’originario carattere transattivo dell’istituto e lo ha trasformato in un sub-procedimento che deve essere **obbligatoriamente attivato dal debitore** che voglia accedere alla procedura di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti al fine di disciplinare la partecipazione al concordato degli Uffici fiscali e degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie mediante espressione di un voto consapevole ed informato sulla proposta del debitore.

Inoltre ha chiarito numerose incertezze interpretative che la vecchia disposizione “Transazione fiscale” aveva determinato per gli operatori e per le stessa Amministrazione Finanziaria.

E’ noto che negli ultimi anni l’istituto della Transazione ha creato una serie di difficoltà interpretative relative alle proposte di **concordato** e ai **piani di risanamento** delle imprese che prevedevano il soddisfacimento non integrale dei debiti fiscali e contributivi.